

# RESPONSABILITA' PENALE NEGLI INCIDENTI CONNESSI ALLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E AGLI OSTACOLI FISSI

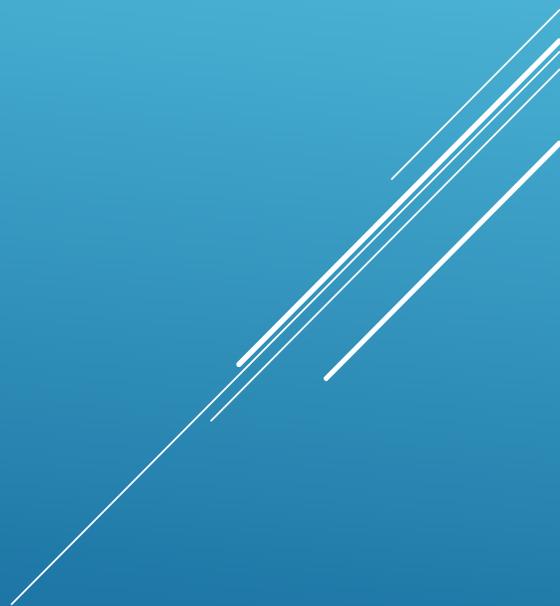
Avvocato Fabio Spada

Foro di Milano

Monza, 04 aprile 2019

Le fattispecie di reato analizzate:

LESIONI PERSONALI COLPOSE, LESIONI  
PERSONALI STRADALI GRAVI O  
GRAVISSIME,  
OMICIDIO COLPOSO, OMICIDIO  
STRADALE



- ▶ Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.
- ▶ Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1.239

LESIONI PERSONALI COLPOSE (ART. 590  
C.P., PRIMO E SECONDO COMMA)

- ▶ Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime (primo comma).
- ▶ Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti (dal n. 1 al n. 5), qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà (sesto comma).
- ▶ Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti (dal n. 1 al n. 6), qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette (settimo comma).

## LESIONI PERSONALI STRADALI GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 BIS. C.P., PRIMO, SESTO E SETTIMO COMMA)

- ▶ Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C.P.,  
PRIMO COMMA)

- ▶ Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni (primo comma).
- ▶ Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti (dal n. 1 al n. 6), qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà (settimo comma).
- ▶ Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti (dal n. 1 al n. 7), qualora il conducente cagioni la morte di più persone ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto (ottavo comma)

## OMICIDIO STRADALE (ART. 589 BIS C.P., PRIMO, SETTIMO E OTTAVO COMMA)

- ▶ Legge n. 23 marzo 2016 n. 41, articolo 1 commi 1 e 2, a decorrere dal 25 marzo 2016

## ENTRATA IN VIGORE DELL'OMICIDIO STRADALE E DELLE LESIONI STRADALI

- ▶ *«Il reato può essere commesso da chiunque viola le norme che disciplinano la circolazione stradale, che sono costituite da quelle del Codice della Strada e delle relative disposizioni complementari. In virtù di tale previsione, il reato ricorre in tutti i casi di omicidio che si sono consumati sulle strade, come definite dall'art. 2, comma 1, C.d.S., anche se il responsabile non è un conducente di veicolo. Infatti, le norme del Codice della Strada disciplinano anche comportamenti posti a tutela della sicurezza stradale relativi alla manutenzione e costruzione delle strade e dei veicoli»*

**CIRCOLARE 25 MARZO 2019 DEL  
MINISTERO DELL'INTERNO**

- ▶ «La circolare impugnata contiene l'interpretazione di una norma di legge la cui applicazione non è rimessa all'autorità che ha emanato la circolare bensì all'autorità giudiziaria penale, cui spetterà il compito di chiarire se il legislatore al primo comma dell'articolo 589 bis cp ha inteso costruire la fattispecie come ipotesi di reato comune (come emerge chiaramente dall'uso del 'chiunque') contrapponendola a quella prevista dal secondo comma come fattispecie di reato proprio...» [Secondo comma dell'art. 589 bis c.p.: Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope .... cagioni per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione ....]
- ▶ «... la circolare non vincola il giudice penale...»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE PRIMA,  
ADUNANZA DI SEZIONE DEL 15 FEBBRAIO  
2017 (NUMERO 00567/2017)

- ▶ Ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante del secondo comma dell'art. 589 bis c.p. [«Se il fatto è commesso con la violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale ... la pena è della reclusione da due a sette anni» (ora abrogata per effetto dell'entrata in vigore della legge 23 marzo 2016, n. 41, art. 1, comma 3, lett. C) che quella circostanza ha elevato a elemento costitutivo del reato di omicidio stradale] quando è violata una determinata regola cautelare sulla circolazione stradale assunta in una specifica norma di legge

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA  
PENALE, SENTENZA 25 SETTEMBRE 2018, N.  
41350

- ▶ Il caso: un Responsabile del settore Direzione Generale Esercizio di una società, soggetto preposto a garantire la sicurezza della viabilità, anche ai sensi dell'art. 14 C.d.S., secondo la Procura della Repubblica aveva concorso al verificarsi di un sinistro stradale, in cui persero la vita tre persone, per aver omesso di adottare le misure precauzionali atte ad evitare l'invasione della opposta carreggiata e di adeguare le barriere stradali di sicurezza alle prescrizioni di cui al DM 223/1992 e al DM 21 giugno 2004, sicché una autovettura - deviando improvvisamente a sinistra per un malore improvviso o una distrazione del conducente - aveva impegnato il by pass presente lungo l'Autostrada, non conforme alle normative tecniche che ne prescrivevano la chiusura con barriere ed era entrata in collisione con la cuspide del by pass, con un effetto trampolino, impennandosi, ribaltandosi su se stessa ed impattando su un'altra autovettura proveniente da opposta direzione

CORTE CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA  
PENALE, SENTENZA N. 29302 DEL 26  
GIUGNO 2018

- ▶ La Cassazione, rilevava che in quel caso non vi era «obbligo di intervenire e di chiudere il varco con barriere di protezione o altri dispositivi di sicurezza», poiché le norme del DM 223/1992, analogamente a quelle di cui al par. 4.3.1 del DM 5 novembre 2011, «si applicano alla costruzione di nuovi tronchi stradali (salve le opere in corso e quelle per le quali, al momento dell'entrata in vigore, sia già stato redatto progetto definitivo), all'adeguamento di tronchi stradali esistenti e, solo ove ciò non comporti pericolose discontinuità, agli interventi riguardanti la rettifica di strade esistenti per tratti di estesa limitata».
- ▶ Tuttavia la Suprema Corte ha specificato che «l'osservanza delle norme precauzionali non fa venir meno la responsabilità colposa dell'agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata, potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del 'neminem laedere', la cui violazione costituisce colpa per imprudenza».

CORTE CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA  
PENALE, SENTENZA N. 29302 DEL 26  
GIUGNO 2018

- ▶ La Corte ha osservato che «anche la Direttiva 25 agosto 2004, n. 3065 – proprio per le strade esistenti, che non sono oggetto di interventi di adeguamento e per le quali, pertanto, non vige l’obbligo di applicare il DM 223/1992 e di sostituire le barriere eventualmente non omologate o non rispondenti ai requisiti previsti dalle istruzioni tecniche allegare allo stesso DM – ha richiamato l’attenzione degli enti proprietari e gestori sui compiti agli stessi assegnati dall’art. 14 C.d.S. in merito al controllo dell’efficienza tecnica della strada e delle pertinenze stradali tra le quali sono compresi tutti i dispositivi di ritenuta, e li ha invitati, in caso di inadeguatezza delle condizioni di efficienza e di manutenzione, con particolare riferimento alle modalità di installazione, a programmare l’adeguamento alle disposizioni del DM 223/1992»

CORTE CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA  
PENALE, SENTENZA N. 29302 DEL 26  
GIUGNO 2018

- ▶ Il caso: un motociclista, percorrendo una strada comunale in corrispondenza di un solco nell'asfalto non segnalato, nonché di terriccio fangoso non rimosso, perdeva il controllo della moto dalla quale veniva sbalzato e scagliato contro il guard-rail posizionato sul lato opposto della carreggiata che, essendo non ben fissato, aveva assunto una anomala posizione obliqua in cui rimaneva esposto, girato dalla parte destinata al transito dei veicoli, un punto tagliente che, a seguito dell'impatto violento contro il corpo del motociclista, gli provocava l'amputazione netta di un braccio.

CORTE CASSAZIONE, SEZIONE TERZA  
CIVILE, ORDINANZA 29 SETTEMBRE 2017, N.  
22801

- ▶ «L'amministrazione che, pur avendo collocato una barriera laterale di contenimento, non curi di verificare che la stessa - per il passaggio del tempo o per l'azione degli agenti naturali o anche per l'impatto con veicoli - non abbia assunto una conformazione o non presenti delle asperità tali da costituire un pericolo per gli utenti della strada, ed ometta di intervenire con adeguati interventi manutentivi al fine di ripristinarne le condizioni di sicurezza, viola non solo le norme specifiche che le impongono di collocare barriere stradali volte al contenimento dei veicoli che rispettino determinati standard di sicurezza, ma i principi generali in tema di responsabilità civile».

CORTE CASSAZIONE, SEZIONE TERZA  
CIVILE, ORDINANZA 29 SETTEMBRE 2017, N.  
22801

- ▶ Ai sensi del DM 223/1992, 3 giugno 1998 e 21 giugno 2004, al progettista incombe l'obbligo di effettuare una progettazione completa non solo delle barriere, ma anche i raccordi strutturali tra le stesse

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA  
PENALE, SENTENZA N. 4349 DEL 2 FEBBRAIO  
2016

- ▶ Il caso: un automobilista, nell'avvicinarsi ad un'isola antecedente la rotatoria, invece che procedere con deviazione a destra, prolungava la propria traiettoria salendo sull'isola spartitraffico e, collidendo violentemente contro la parte iniziale del guard-rail ivi posizionato con terminale a 'lama frontale', decedeva a seguito dell'ingresso nell'abitacolo (per una lunghezza di circa 8 metri) della barriera metallica divelta a seguito dell'impatto.

SENTENZA CORTE D'APPELLO DI  
BRESCIA N. 113/2011

- ▶ E' stata rilevata l'assenza di progettazione che giustificasse l'installazione del guard-rail in relazione allo specifico stato dei luoghi e alla valutazione d'impatto che il posizionamento di quella barriera di protezione, in quella posizione, avrebbe generato.
- ▶ E' stata ravvisata l'erronea scelta del tipo di barriera e del terminale adottato, privo di attenuatori d'urto

SENTENZA CORTE D'APPELLO DI  
BRESCIA N. 113/2011

- ▶ Il caso: un motociclista, che percorreva una strada rettilinea a una velocità superiore rispetto a quella consentita, aveva perso il controllo del veicolo nel superare un dosso artificiale collocato trasversalmente sulla carreggiata come dissuasore di velocità; il dosso – pur segnalato da segnaletica verticale installata 30 metri prima che indicava anche la velocità massima di 30 km/h- era stato realizzato il giorno prima in sostituzione di quello preesistente danneggiato dai mezzi meccanici utilizzati per spalare la neve. Il nuovo dosso non era stato ancora tinteggiato con verniciature trasversali gialle e nere e il cantiere non era stato segnalato con l'apposita segnaletica. A seguito dell'impatto, il motociclista decedeva.

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA  
PENALE, SENTENZA N. 44811 DEL 27  
OTTOBRE 2014

- ▶ La Corte di Cassazione - dopo aver evidenziato che «l'esigenza di assicurare il rispetto del limite di velocità in un determinato tratto stradale (ex art. 179 Codice della Strada) è, in questi contesti così preminente da consentire al gestore alla strada di porre un ostacolo che, di fatto, renda così pericoloso il superamento del limite da indurre gli utenti della strada ad adeguarvisi» – ha ritenuto che «in ragione della natura di vero e proprio ostacolo, la realizzazione di un dosso privo delle dette caratteristiche di visibilità concreta la violazione di una regola cautelare, volta a contemperare la presenza dell'ostacolo con l'interesse degli utenti ad avvistarlo tempestivamente».
- ▶ Ha ritenuto, altresì, che «il rispetto delle norme cautelari che regolano la sicurezza stradale non è esigibile esclusivamente dagli utenti della strada alla guida di veicoli, dunque in fase di circolazione, ma anche da coloro che svolgano attività diverse, come la manutenzione stradale».

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE QUARTA  
PENALE, SENTENZA N. 44811 DEL 27  
OTTOBRE 2014

- ▶ Gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono:
- ▶ a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi;
- ▶ b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze;
- ▶ Alla apposizione e manutenzione della segnaletica stradale

## ARTICOLO 14, PRIMO COMMA, DEL CODICE DELLA STRADA

- ▶ «L'incidente stradale causato da omessa o insufficiente manutenzione della strada determina la responsabilità del soggetto incaricato del relativo servizio, il quale risponde penalmente della morte conseguita al sinistro secondo gli ordinari criteri di imputazione della colpa non solo quando il pericolo determinato dal difetto di manutenzione risulti occulto, configurandosi come insidia o trabocchetto»

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUARTA  
PENALE, SENTENZA N. 46831 DEL 19  
DICEMBRE 2011

- ▶ «In tema di omicidio colposo a seguito di incidente stradale, affinché le condizioni della strada assumano un'esclusiva efficienza causale dell'evento, è necessario che le sue anomalie assumano i caratteri dell'insidia e del trabocchetto di guisa che per la loro oggettiva invisibilità e la conseguente imprevedibilità, integrino una situazione di pericolo occulto inevitabile con l'uso della normale diligenza; qualora invece adottando la normale diligenza che si richiede a colui che usi una strada pubblica, la situazione di pericolo sia conoscibile e superabile, la causazione dell'infortunio non può che fare capo esclusivamente e direttamente a chi non abbia adottato la normale diligenza»

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUARTA  
PENALE, SENTENZA N. 6 34154 DEL 6  
SETTEMBRE 2012

- ▶ «Non si può condannare un soggetto perché non ha posto in essere un determinato comportamento per il solo fatto che a tale comportamento era giuridicamente tenuto a prescindere dalla verifica che l'omissione rilevata sia stata la causa dell'evento» (Corte Cassazione, Sezione quarta penale, 9 novembre 2016, n. 47082)
- ▶ «Si può formalizzare l'addebito solo quando il comportamento diligente avrebbe certamente evitato l'esito antigiuridico o anche solo avrebbe determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurare il danno» (Corte Cassazione, Sezione quarta penale, 3 agosto 2011, n. 30862)

## NECESSITA' DELL'ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE TRA L'AZIONE O L'OMISSIONE E L'EVENTO